

REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INCLUSIONE

Approvato con D.R. n. 322 del 28/09/2026

Articolo 1 – Oggetto

L'Università Telematica "Universitas Mercatorum" (di seguito denominata "Università") promuove attività e servizi volti a migliorare le condizioni di studio e di frequenza di studentesse e studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES) e disabilità con l'obiettivo di assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio e favorire la loro inclusione nel contesto universitario. Il presente Regolamento è redatto in conformità al quadro normativo di riferimento, ovvero L. 118/1971, L. 104/92, D.L.n. 17 del 28 gennaio 1999, L. 170/2010 e i successivi aggiornamenti normativi.

Inoltre, le presenti indicazioni rivolte a studentesse e studenti con DSA, BES e disabilità si ispirano alle raccomandazioni delle Società Scientifiche di riferimento e alle Linee guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), allo scopo di rendere l'attività efficace, garantendo al contempo un elevato standard di qualità.

L'Università, attraverso il supporto fornito sia per la frequenza delle attività didattiche che per gli adempimenti di natura amministrativa, mira a favorire l'inclusione di studentesse e studenti, affinché ciascuno trovi risposte adeguate alle proprie esigenze e riesca a far emergere le proprie potenzialità.

Articolo 2 - Finalità dei servizi

L'Università, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi volti a favorire la partecipazione attiva di studentesse e studenti con DSA, BES e disabilità, assolve compiti di organizzazione e di gestione degli stessi, nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- prevenire e rimuovere le cause che possano impedire la realizzazione del percorso formativo e condurre a fenomeni di emarginazione;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- promuovere, in un'ottica sinergica, la partecipazione attiva in ambito universitario e, quindi, sociale;

- promuovere la funzione di interfaccia fra il sistema università e la comunità studentesca;
- assicurare benefici economici;
- promuovere il raccordo con i servizi di Ateneo e, in particolare, con gli uffici di orientamento, in ingresso e in uscita (Ufficio Placement), con le segreterie, gli uffici per la mobilità internazionale, gli uffici per gli stage e i tirocini;
- promuovere il supporto mirato all’acquisizione di maggiore autonomia e indipendenza nello studio;
- assicurare il monitoraggio e l’autovalutazione della qualità dei servizi offerti, finalizzato al loro miglioramento;
- assicurare che l’offerta di materiale didattico sia accessibile.

Articolo 3 - Servizi erogati per studentesse e studenti con DSA, BES e disabilità

Tali finalità sono perseguite attraverso l’erogazione dei seguenti servizi:

- servizi di supporto per lo svolgimento di pratiche amministrative;
- tutorato e assistenza durante l’intero percorso formativo;
- in accordo con i Docenti titolare del corso, modulazione delle prove d’esame;
- assistenza durante gli esami per garantire il rispetto delle procedure previste dalla Legge 104/1992 e delle misure previste dalla Legge 170/2010;
- fornitura di supporti e ausili tecnici e didattici, come da quadro normativo di riferimento art. 13, comma 6-bis, Legge 104/1992; Legge 170/2010 (ad esempio, videolezioni dotate di sottotitoli, materiali didattici accessibili conformemente agli standard internazionali di accessibilità digitale, come WCAG), eventuale produzione e adattamento di specifico materiale didattico attraverso software interni e/o esterni (art. 13, comma 1, lett. b), Legge 104/1992; Legge 170/2010);
- fornitura, quando possibile, del materiale didattico in formato adeguato al tipo di bisogno.

Articolo 4 - Destinatari degli interventi

Possono accedere ai servizi e agli interventi disciplinati dal presente Regolamento studentesse e studenti che presentino apposita documentazione rilasciata ai sensi dell’art. 20 della Legge 102/2009

e/o ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992, ovvero certificazione medica equipollente, le certificazioni previste dalla Legge 170/2010, e studentesse e studenti BES che forniscano idonea documentazione.

Articolo 5 - Struttura organizzativa

L'Università attua i provvedimenti che si rendono necessari per favorire la partecipazione attiva di studentesse e studenti con DSA, BES e disabilità tramite il Servizio Inclusione di Ateneo, composto da Personale Amministrativo e Docente, e avvalendosi, se ritenuto necessario, oltre che del proprio personale dipendente, anche di collaboratori esterni, previa comunicazione e richiesta dello studente.

Nell'ambito del Servizio Inclusione operano:

- la Commissione Inclusione di Ateneo;
- la Commissione per i Bisogni Educativi Speciali (Commissione BES);
- l'Ufficio Inclusione.

Le richieste sono sottoposte alla Commissione competente in relazione alla natura della documentazione presentata e delle esigenze rappresentate. Nei casi caratterizzati dalla compresenza di condizioni riconducibili a più ambiti, le due Commissioni operano in raccordo, nel rispetto delle rispettive competenze.

Articolo 6 - Commissione per l'inclusione

La Commissione Inclusione di Ateneo è nominata con Decreto Rettorale, resta in carica per tre anni dalla nomina e può essere rinnovata per ulteriori tre anni.

La Commissione Inclusione di Ateneo è composta da almeno un componente esterno, favorendo l'equilibrata rappresentanza di genere.

La Commissione ha le seguenti competenze:

- individua i potenziali bisogni a cui far fronte, sulla base dei dati relativi a studentesse e studenti con DSA e disabilità iscritti presso l'Università per ciascun anno accademico;
- formula le proposte in merito alle iniziative da avviare per favorire la partecipazione attiva di studentesse e studenti con DSA e disabilità nell'ambito delle attività universitarie;
- offre collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche di natura logistica e organizzativa;
- collabora alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni all'interno dell'Università;

- accoglie e valuta, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio Inclusione, le esigenze di studentesse e studenti con DSA e disabilità;
- fornisce informazioni inerenti tutti i servizi offerti dall'Università per studentesse e studenti con DSA e disabilità;
- cura l'archivio delle richieste e degli interventi posti in essere a favore di studentesse e studenti con DSA e disabilità;
- cura le relazioni con i Referenti della Segreteria e della didattica;
- supervisiona le pratiche inerenti al percorso formativo all'interno dei Corsi di Studio e le pratiche amministrative all'interno della Segreteria didattica, curate dal Servizio Inclusione.

La Commissione si riunisce almeno quattro volte l'anno, e comunque ogni qual volta si renda necessario, durante la quale viene redatto il verbale della riunione. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 7 - Commissione per i Bisogni Educativi Speciali (BES)

La Commissione per i Bisogni Educativi Speciali, di seguito "Commissione BES", è nominata con Decreto Rettorale, resta in carica per tre anni dalla nomina e può essere rinnovata per ulteriori tre anni. La Commissione BES è composta da soggetti in possesso di adeguate competenze in ambito psicologico, pedagogico, didattico e dell'inclusione, può includere anche componente esterni e favorisce l'equilibrata rappresentanza di genere.

La Commissione BES ha le seguenti competenze:

- esamina, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio Inclusione, la documentazione e le richieste presentate dalle studentesse e dagli studenti con BES;
- valuta le specifiche esigenze rappresentate e individua, caso per caso, le misure di supporto compatibili con gli obiettivi formativi e con i risultati di apprendimento attesi del Corso di Studio;
- definisce, in raccordo con i docenti e le strutture competenti, le eventuali modalità personalizzate di partecipazione alle attività didattiche e di svolgimento delle prove di profitto;
- monitora l'efficacia delle misure riconosciute e può proporle la conferma, la modifica o la cessazione in relazione all'evoluzione delle esigenze documentate;
- formula proposte per il miglioramento dei servizi e delle iniziative rivolte alle studentesse e agli studenti con BES;

- opera in raccordo con la Commissione Inclusione di Ateneo nei casi caratterizzati dalla compresenza di condizioni o da profili di competenza comuni.

Le misure riconosciute non possono comportare una riduzione degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, né l'esonero dalle attività formative e dalle prove previste dall'ordinamento didattico.

La Commissione si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 8 - Servizi di Tutorato

La legge n. 17 del 28 gennaio 1999, nel modificare e integrare quanto previsto dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, unitamente alla Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, istituisce i "servizi di tutorato specializzato" finalizzati al supporto a studentesse e studenti con DSA, BES e disabilità dell'Ateneo. Il servizio di tutorato prevede prestazioni di servizi e di supporto da parte di tutor specializzati:

- con competenze amministrative volte ad offrire supporto organizzativo e informazioni generali rispetto alla didattica;
- con competenze disciplinari per il supporto rispetto a specifici contenuti utili alla preparazione degli esami e alla strutturazione generale del lavoro di elaborato finale e tesi;
- con competenze in ambito psico-pedagogico didattico (individuale e/o per piccoli gruppi omogenei) per favorire l'autonomia nello studio (es., applicazione di metodologie di studio efficaci, acquisizione di competenze di pianificazione e monitoraggio del proprio percorso universitario, adozione di strategie comunicative e relazionali adeguate, ecc.).

Per i servizi l'Ateneo può avvalersi di collaborazioni esterne.

Articolo 9 - Ufficio Inclusione

L'Ufficio Inclusione ha, inoltre, il compito di:

- creare e tenere aggiornato un fascicolo per ogni studentessa e studente;
- contribuire all'archivio delle richieste e degli interventi posti in essere a favore di studentesse e studenti con DSA, BES e disabilità;
- provvedere alla progettazione, redazione e diffusione di materiale informativo;
- collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni;

- dare esecuzione ai procedimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte dalla Commissione competente di cui agli articoli 6 e 7, in relazione alle necessità connesse ai DSA, ai BES e alla disabilità;
- curare l'istruttoria dei documenti da sottoporre all'esame della Commissione competente per le iniziative in favore di studentesse e studenti con DSA, BES e disabilità;
- dare supporto amministrativo alle attività delle Commissioni, inclusa la redazione e la conservazione dei verbali delle rispettive sedute;
- fornire a studentesse e studenti con DSA, BES e disabilità il supporto indispensabile per garantire la corretta funzionalità della piattaforma.

Articolo 10 - Fasi di accesso ai servizi

Le fasi per l'accesso ai servizi e/o alla fornitura degli ausili sono:

1. presentazione dell'istanza di accesso e verifica dei requisiti (*tramite la piattaforma, sezione Segreteria Studenti - Richieste - Bisogni educativi speciali*);
2. valutazione della richiesta da parte della Commissione competente e definizione delle eventuali misure riconosciute;
3. erogazione dei servizi;
4. monitoraggio e chiusura del servizio fornito.

Gli interventi hanno validità massima di un anno accademico e possono essere rinnovati previa riformulazione della domanda, tramite la piattaforma. Qualora la diagnosi sia stata aggiornata è necessario inviare la nuova documentazione, seguendo la stessa procedura in piattaforma.

Articolo 11 - Modalità di iscrizione e documentazione richiesta

Alla domanda d'iscrizione, oltre che alla copia fotostatica di un documento d'identità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni, dovranno essere allegati, altresì, i documenti comprovanti le specifiche esigenze dello studente:

- a) copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalle competenti autorità, attestante la disabilità e/o la percentuale di invalidità posseduta, ovvero, nei casi previsti, il solo tipo di disabilità;
- b) diagnosi di DSA;
- c) documentazione attestante BES;

La richiesta di accesso ai servizi deve essere presentata successivamente all'iscrizione previa presentazione della documentazione sopracitata inviandola tramite la piattaforma, sezione *Segreteria Studenti - Richieste - Bisogni educativi speciali*.

La richiesta dei servizi a favore di studentesse e studenti con DSA, BES e disabilità deve essere rinnovata annualmente.

Articolo 12 - Modalità di svolgimento della prova di profitto

L'Ufficio Inclusione, in attuazione delle determinazioni assunte dalla Commissione competente, provvede a informare la Commissione d'Esame e i Tutor, anche tramite procedure informatizzate, della presenza di studentesse e studenti che hanno diritto ad usufruire degli accomodamenti ragionevoli accordati.

La modalità d'esame personalizzata viene erogata solo ed esclusivamente a studentesse e studenti che ne hanno fatto richiesta tramite la piattaforma, sezione *Segreteria Studenti - Richieste - Bisogni educativi speciali* e presentato la relativa documentazione.

Per ogni singola prova da sostenere con tempo accessorio, studentesse e studenti aventi diritto sono tenuti ad inviare un'email all'indirizzo inclusione@unimercatorum.it almeno 20 giorni prima rispetto alla data prevista per la prova, in modo da espletare le pratiche amministrative necessarie.

Per le prove in modalità scritta online, i corsisti autorizzati sono tenuti ad esibire gli strumenti compensativi, come le mappe e gli schemi cartacei (non sono ammessi dispositivi elettronici, ad eccezione della calcolatrice), all'inizio della prova, posizionandoli come previsto dal Regolamento vigente in materia di prove online. Lo stesso obbligo si applica agli eventuali accompagnatori ammessi, i quali devono presentare un documento di identità. I corsisti con certificazione di deficit visivo sono tenuti, in ogni caso, a mantenere una postura corretta, assicurando che il volto rimanga sempre visibile ed evitando di avvicinarsi eccessivamente al monitor.

Per le prove in modalità orale è obbligatorio inviare il materiale cartaceo all'Ufficio Inclusione almeno 7 giorni prima della data prevista per la prova e mostrarlo al docente esaminante il giorno dell'esame. Visti i servizi offerti, studentesse e studenti sono tenuti a visionare almeno il 70% delle videolezioni per poter accedere alla prenotazione dell'esame, come da Regolamento Didattico.

Articolo 13 - Norme transitorie e finali

La Commissione Inclusione di Ateneo in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.